

TRIBUNALE DI SASSARI

Ufficio Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

Disposizioni Urgenti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 recante: *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*".

I GIUDICI DELL'ESECUZIONE

- Visto in particolare l'art. 1 del decreto legge sopra menzionato a norma del quale: *a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020; a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate, Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;*

- ritenuto necessario dare disposizioni in ordine alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi gli avvisi di vendita e fissata l'udienza per l'esame delle offerte e l'eventuale gara tra gli offerenti, nonché debbano essere eseguiti l'ordine di liberazione o siano da compiere incombenzi quali il sopralluogo per la stima, visite all'immobile da parte dei potenziali offerenti, ordinari controlli da parte del Custode;

DISPONGONO

- TUTTI I TENTATIVI DI VENDITA FISSATI FINO AL 22 MARZO 2020 SONO **REVOCATI** (i professionisti delegati, pertanto, dovranno procedere alla restituzione delle buste fino a oggi ricevute al soggetto che le ha depositate e senza procedere alla loro apertura e non dovranno accettare ulteriori offerte e formare un nuovo avviso di vendita alle stesse condizioni del tentativo revocato **per una data successiva al 31.5.2020**, valutando anche l'opportunità di individuare quale luogo di svolgimento dell'udienza il proprio studio professionale – e ciò in quanto presumibilmente vi sarà nei mesi estivi un elevato numero di procedimenti da trattare anche nelle aule solitamente utilizzate per le vendite;

- il termine di giorni 120 per il versamento del saldo del prezzo, in quanto termine processuale è da intendersi sospeso dalla data odierna al 22 marzo 2020;

- tutti gli ordini di liberazione già emessi non dovranno essere attuati fino al 22 marzo 2020;
- il Custode e gli esperti stimatori non dovranno compiere in relazione alle procedure esecutive alcuna attività che comporti un contatto con persone o un sopralluogo nel compendio pignorato, salvo per il Custode particolarissime urgenze per le quali in ogni caso si dovrà chiedere l'assenso preventivo al Giudice dell'Esecuzione titolare del fascicolo;
- per quanto riguarda le esecuzioni mobiliari e presso terzi, si precisa che essendo in corso la sospensione dei termini processuali non potrà essere richiesto e tanto meno provveduto e attuato, ad esempio, alcun provvedimento di svincolo delle somme oggetto di pignoramento tenendo conto che i giudici titolari dei ruoli provvederanno anch'essi in data odierna a rinviare le relative udienze fissate fino al 22 marzo 2020; peraltro **il Custode IVG dovrà provvedere a revocare ogni tentativo di vendita fissato fino al 22 marzo 2020 e ad individuare nuove date successive al 31 maggio 2020 e ciò anche in caso di vendite telematiche;**
- i professionisti delegati, gli avvocati, gli esperti, il Custode dovranno per quanto possibile e salve particolari urgenze astenersi dal frequentare il Tribunale (sia gli uffici dei giudici, sia in particolare la Cancelleria) fino al 22 marzo 2020;

Il presente provvedimento dovrà essere **pubblicato con la massima urgenza e in evidenza** nel sito del Tribunale e nei siti del gestore della pubblicità e del Custode a cura di tali soggetti quale provvedimento generale, senza necessità che sia pubblicato nel PVP per ogni singola procedura il cui tentativo di vendita è da intendersi revocato (ciò al fine di contenimento dei costi).

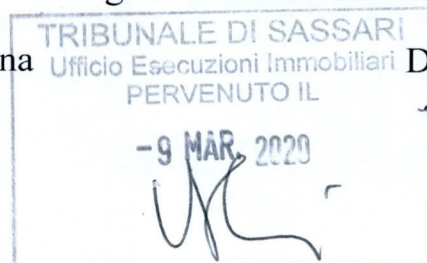
Inoltre, a cura della Cancelleria esso dovrà essere trasmesso al Custode, all'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti, al Consiglio Notarile, agli ordini professionali degli Agronomi, degli Architetti, dei Geometri, degli Ingegneri, con preghiera ai presidenti dei rispettivi ordini professionali di assicurarne la massima diffusione tra i propri iscritti nelle forme ritenute più opportune.

Si avvisa fin da ora che il presente provvedimento potrebbe essere oggetto di estensione temporale in relazione alle successive determinazioni delle Autorità variamente competenti in materia di organizzazione giudiziaria e sanità.

Sassari 9 marzo 2020.

I giudici dell'esecuzione

Dott.ssa Giuseppina Sanna



Dott. Francesco De Giorgi

